

Contribuenti ai quali si applicano gli ISA: definiti i criteri di accesso al regime premiale per il 2019



Individuati con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, prot. n. 183037/2020](#), i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9-bis, comma 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 per i contribuenti soggetti ai agli indici sintetici di affidabilità (ISA) per il **periodo d'imposta 2019**.

Si ricorda a tal proposito che alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:

- a. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la **compensazione di crediti** per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività

- produttive;
- b. **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;**
 - c. **l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative** di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
 - d. **l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
 - e. **l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento** previsti dall'articolo 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
 - f. **l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo** di cui all'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, **a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.**

Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle **lettere a) e b)** del comma 11 del citato articolo 9-*bis*, **con riferimento all'imposta sul valore aggiunto**, per la specifica annualità di imposta, **non**

risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA per l'analogo periodo d'imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Tenuto conto che il comma 12 dell'articolo 9-bis in precedenza citato prevede che «*Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11*» e che il successivo comma 17 stabilisce che «*Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo*», il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, disciplina, per il periodo d'imposta 2019, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento.

Con riferimento alla precedente **lettera a)** viene pertanto previsto che l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un **punteggio almeno pari a 8** a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, **anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:**

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla **dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2020**;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato

- nei **primi tre trimestri dell'anno di imposta 2021**;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla **dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2019**.

Si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5.000 euro annui, atteso quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 3 del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 8,5**, calcolato attraverso la **media semplice** dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli **ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019**.

L'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di compensazione effettuate nell'anno è pari a 50.000 euro.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente **lettera b)**, è statuito che l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante

dalla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2020, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2021, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, è **condizionato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8** a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 8,5**, calcolato attraverso la **media semplice** dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli ISA per i **periodi d'imposta 2018 e 2019**.

Al riguardo, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui, considerato quanto disposto dall'articolo 38-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Anche in questo caso l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di rimborso effettuate nell'anno è pari a 50.000 euro.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente **lettera c)**, è statuito che l'**esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative** di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-

decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, **è condizionato, all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9**, a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 9**, calcolato attraverso la **media semplice** dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli ISA per i **periodi d'imposta 2018 e 2019**.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente **lettera d)**, è statuito che **l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è condizionata, all'attribuzione di un **punteggio almeno pari a 8,5** a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 9**, calcolato attraverso la **media semplice** dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli ISA per i **periodi d'imposta 2018 e 2019**.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente **lettera e)**, è statuito che i **termini di decadenza per l'attività di accertamento per l'annualità di imposta 2019**, previsti dall'articolo 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 57, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 **sono ridotti di un anno** nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, è attribuito un livello di affidabilità **almeno pari a 8**, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla precedente **lettera f)**, è statuito che **l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo** di cui all'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per il periodo d'imposta 2019, **è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato**, e all'attribuzione di un **punteggio almeno pari a 9**, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 9**, calcolato attraverso la **media semplice** dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli ISA per i **periodi d'imposta 2018 e 2019**.

Per accedere ai benefici di cui alle **lettere da a) a f)** del comma 11 del citato articolo 9-bis è **inoltre necessario** che:

- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, prot. n. 183037/2020](#), recante: *«Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 di approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019 e 1° aprile 2020 di approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019.»*, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2020